Il Tribunale di Milano conferma il divieto di anatocismo

Tribunale Milano, 29 luglio 2015. Giudice Margherita Monte.

Associazioni consumatori – interessi collettivi - pratiche commerciali scorrette – Giurisdizione ordinaria

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 cod. cons. facciano valere la lesione degli interessi collettivi conseguente a pratiche commerciali scorrette.

Associazioni consumatori – legittimazione ad agire – inibitoria – interessi collettivi – correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

Le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l'inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l'applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

Divieto di anatocismo – capitalizzazione – conteggio

La modifica dell'art. 120, II comma Tub di cui all'art. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, esclusivamente sulla sorte capitale.

Divieto di anatocismo – efficacia – deliberazione Cicr

L'efficacia del divieto di anatocismo sancito all'art. 120 t.u.b. non è subordinata all'approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria.

Divieto di anatocismo – Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000 - Inefficacia

La modifica dell'art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che non può ritenersi in vigore ai sensi dell'art. 161, comma 5, t.u.b., norma limitata al regime transitorio conseguente all'entrata in vigore del d.lgs 358/1993.

Divieto di anatocismo – compatibilità diritto comunitario – diritto di stabilimento – libera prestazione dei servizi

Il divieto di anatocismo sancito all'art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto (i) la materia non è armonizzata a livello comunitario; (ii) gli Stati Membri possono regolare autonomamente la materia dell'anatocismo; (iii) alla luce della definizione di "restrizione" fornita dalla Corte di Giustizia si deve escludere che la normativa di uno Stato membro comporti una restrizione ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o più interessanti dal punto di vista economico, La nozione di "restrizione" ricomprende, infatti, le misure adottate da uno Stato membro che pregiudichino l'accesso al mercato per le imprese di altri Stati membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario.

Azioni inibitorie collettive – Giusti motivi d'urgenza – effettività della tutela

I giusti motivi d'urgenza cui fa riferimento l'art. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati, alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva, nell'esigenza di prevenire il diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiederne il ristoro, ritenendo antieconomici i costi dell'azione individuale.

(Massime a cura di Paolo Fiorio - Riproduzione riservata)

Tribunale di Milano
Sezione VI civile

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, così provvede sul ricorso urgente proposto ex art. 140 VIII comma del Codice del Consumo dall'Associazione Movimento Consumatori (di seguito Associazione) nei confronti di IW BANK s.p.a.
Con tale ricorso l'Associazione ha chiesto al Tribunale, in sintesi, di dichiarare che la clausola determinatrice degli interessi nei modelli contrattuali relativi al contratto di conto corrente denominato "Conto IW", consultabili sul sito internet della Banca, integri gli estremi di una

pratica commerciale scorretta, contraria ai principi di trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, in quanto consente la capitalizzazione e, comunque, l'anatocismo degli interessi passivi in violazione dell'art. 120 d.lgs.385/1993- TUB, così come modificato dall'art. 1, comma 629, l. 147/2013.
Si è costituita IW BANK s.p.a. (di seguito Banca), formulando le seguenti eccezioni preliminari:
1. Eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
La Banca sostiene che la tutela dei Consumatori avverso le pratiche commerciali denunciate dall'Associazione come scorrette, rientri nella competenza in via esclusiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per espressa previsione dell'art. 27, comma 1-bis Cod. Cons., inserito dall'art. 1 comma VI, lett A Decreto Legisl. N. 21\2014 nell'art. 27 Codice Consumo come modificato dal D legisl. N. 146\2007.
Al riguardo si rileva che la competenza in via esclusiva dell'Autorità Garante è stata inserita nell'art. 27 Cod. Cons. nell'ambito della disciplina delle pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazione commerciali di cui agli articoli da 18 a 27 (Titolo III Codice), introdotta dal D legisl. N. 146\2007 in attuazione della direttiva 2005/29/CE. L'art. 27 comma 2 prevede, quanto alla tutela amministrativa, che l'Autorità Garante, d'ufficio o "su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse", inibisca la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimini gli effetti.
Si tratta di una normativa, imposta dalla Direttiva Europea a tutela dei Consumatori contro pratiche commerciali sleali (come definite dall'art. 18 Cod. Cons), che non abroga la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 139 Cod. Cons per gli interessi collettivi dei consumatori indicati nella stessa norma, ma si aggiunge ad essa con un diverso ambito di applicazione.
Per gli interessi collettivi indicati nell'art. 139 Cod. Cons. la legittimazione ad accedere alla Giustizia, cioè ad adire il Tribunale, compete ex art. 140 soltanto ai soggetti indicati nell'art. 139, vale a dire alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137, agli organismi pubblici indipendenti nazionali ed alle organizzazione riconosciuti in un altro Stato dell'Unione europea inseriti in apposito elenco (I comma), al fine di ottenere l'inibitoria degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e le ulteriori misure elencate dalla norma. La medesima legittimazione è attribuita a determinati organismi pubblici (comma II).
L'accesso alla tutela amministrativa dinnanzi all'Autorità Garante ex art. 27 è consentito, invece, ad ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, al fine di ottenere l'inibitoria della continuazione di pratiche scorrette e l'eliminazione degli effetti.
Si tratta, pertanto, di due strumenti d'inibitoria di condotte del professionista, previste in favore dei Consumatori, che in concreto possono anche sovrapporsi quanto al tipo d'interesse collettivo tutelato, ma che si distinguono quanto alla legittimazione attiva per il fatto che l'accesso al Giudice ex art. 140 compete solo ai predetti soggetti qualificati a tutela degli specifici interessi collettivi indicati dall'art. 139.
Nel presente procedimento l'Associazione dei Consumatori contesta la correttezza della condotta della Banca- fra l'altro ed in particolare- sotto il profilo dell'applicazione della clausola contrattuale sull'anatocismo nonostante la modifica dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma

629 L. n. 147/13, deducendo la violazione del diritto fondamentale alla correttezza nei rapporti contrattuali sancito dall'art. 2 lett e.
Tale norma è richiamata dall'art. 139 Cod. cons ai fini della tutela collettiva dinnanzi all'Autorità Giudiziaria su iniziativa dei soggetti legittimati e, pertanto, sussiste la giurisdizione del Tribunale adìto a pronunciarsi sul ricorso con riferimento a tale allegazione di condotta scorretta della Banca, a norma dell'art. 140 Cod. Cons.
2. Eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Associazione.
La resistente evidenzia che l'art. 139 Cod. cons., come modificato dall'art. 16 D legisl. N. 221\2007 con riferimento al richiamo all'art. 140, attribuisce alle Associazioni inserite nell'elenco previsto dall'art. 137 la legittimazione ad agire esclusivamente in relazione alle ipotesi indicate specificamente nello stesso art. 139, nonché nei casi di cui all'art. 2 del medesimo Codice. Le questioni in tema di interessi bancari, non comprese nelle ipotesi menzionate dall'art. 139, non rientrerebbero nelle ipotesi di cui all'art. 2, né in alcuna altra ipotesi disciplinata dal Codice del Consumo con la conseguenza che non sussisterebbe la legittimazione dell'Associazione a proporre l'azione introduttiva del presente giudizio.
In ogni caso la clausola determinativa di interessi non si potrebbe qualificare come pratica commerciale "scorretta" ai sensi degli artt. 20 ss, trattandosi di clausola contrattuale soggetta al regime di pubblicità di cui all'art. 117 t.u.b. ed alle relative Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
La clausola contestata non potrebbe essere considerata contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, anche in quanto predisposta sotto il vigore di una normativa di settore – l'art. 120 t.u.b. nella formulazione antecedente al 1° gennaio 2014 e la relativa disciplina attuativa costituita dalla delibera Cicr 9 febbraio 2000 –ancora vigente.
Le argomentazioni non sono fondate.
La legittimazione dell'Associazione Movimento Consumatori si fonda sulle disposizioni dell'art. 139 del Codice del Consumo il quale prevede che le associazioni dei Consumatori (inserite nell'elenco), "oltre a quanto disposto dall'art. 2", sono legittimate "ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice", nonchè dalle disposizioni legislative specificamente indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo.
Il requisito soggettivo dell'inserimento dell'Associazione Movimento Consumatori nell'elenco di cui all'art. 137, neppure contestato, è documentato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prodotto dalla ricorrente.
Con la presente azione inibitoria l'Associazione contesta la validità della clausola contrattuale in forza della quale la Banca resistente applica sul conto corrente dei Consumatori l'anatocismo sugli interessi passivi anche dopo la modifica dell'art. 120 TUB e, di conseguenza, contesta tale condotta della Banca in quanto lesiva del diritto dei Consumatori "alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali" sanciti dall'art. 2 lett e.
Al riguardo si condivide l'orientamento già espresso in altre ordinanze emesse da questo Tribunale anche in sede di reclamo al Collegio, (N. R.G. 3558/2015 del 25.3.15- Est. Brat, NRG 2015\28522- Dr Stefani; cfr. anche Tribunale di Biella RG n. 1046\2015; Tribunale di Cuneo NRG 1832\2015), secondo cui l'applicazione della clausola anatocistica - oggetto di contestazione - attiene alla correttezza dei rapporti contrattuali riconosciuta dall'art. 2 lett e Cod. Cons. come diritto del Consumatore.

Nella nozione di “scorrettezza” nei rapporti contrattuali vanno incluse tutte le condotte contrarie ai principi di buona fede oggettiva e di correttezza, codificati in materia contrattuale negli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c., espressione dell’inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, è ormai acquisita, infatti, la costituzionalizzazione dei principi di buona fede e di correttezza in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Tali principi rappresentano un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili, persino nel caso di clausola contrattuale che potrebbe essere in astratto valida (Cass. n. 12454/2012).
Con tali principi- applicabili anche in materia bancaria- confligge la condotta di IW Bank, che continua ad applicare nel corso del rapporto la clausola sull’anatocismo, divenuta nulla in forza delle nuove disposizioni legislative.
Si deve affermare, dunque, che la condotta della Banca contestata dalla ricorrente rientra nell’ipotesi di lesione del diritto del Consumatore alla correttezza dei rapporti contrattuali di cui all’art. 2 lett e Cod. Cons, richiamato dall’art 139, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori profili di scorrettezza alla stregua degli artt. 20 ss.
Da ciò consegue la legittimazione dell’Associazione Movimento Consumatori ad agire in via d’inibitoria ex art. 140 cod. cons.
3. Nel merito Iw Bank spa ha contestato i presupposti dei giusti motivi d’urgenza e del “fumus boni juris”, allegati dall’Associazione ricorrente.
In realtà sussistono entrambi i presupposti della cautela in via d’urgenza ex art. 140, VIII comma Codice Consumo.
3.1 Riguardo al “fumus boni juris” si condivide l’interpretazione della modifica dell’art. 120 TUB introdotta dall’art. 1, comma 629 L. n. 147/13, già espressa da altri Giudici in procedimenti ex art. 140, VIII comma Cod. Cons., secondo cui la norma esclude l’anatocismo nei rapporti bancari a decorrere dal 1.1.2014. (Tribunale di Milano in sede di reclamo al Collegio N. R.G. 3558/2015 - Est. Brat, in composizione monocratica NRG 2015\28522- Dr. Stefani; Tribunale di Biella RG n. 1046\2015; Tribunale di Cuneo NRG 1832\2015).
La norma citata così dispone: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b. gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Al punto a) la norma si riferisce al conteggio degli interessi debitori e creditori, stabilendone la stessa periodicità, al punto b) dispone che gli interessi così conteggiati in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi e, quindi, vanno calcolati esclusivamente sul capitale.
La norma sancisce il divieto di anatocismo nel corso del rapporto bancario, cioè il divieto di produzione d’interessi su interessi scaduti secondo l’espressione usata dall’art. 1283 c.c., diversamente dal precedente testo dell’art. 120, II comma TUB aggiunto dall’art. 25, comma 2 D legisl. N. n. 342\1999. Tale norma aveva introdotto

l'anatocismo in materia bancaria in deroga alla norma generale dell'art. 1283 c.c., demandando al CICR di stabilire criteri e modalità "per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", fermo restando il limite legale della medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
La modifica dell'art. 120, II comma Tub di cui all'art. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, esclusivamente sulla sorte capitale.
Questa interpretazione corrisponde anche alla volontà del Legislatore, come si evince dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale si afferma che la proposta intendeva sancire l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo e come si deduce dalla mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva ripristinato l'anatocismo bancario.
La norma in esame è d'immediata applicazione, senza necessità di attendere l'intervento del CICR, considerato che la norma ha demandato al CICR il compito d'individuare le modalità ed i criteri per la contabilizzazione degli interessi che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione d'interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b della norma.
La Banca resistente ha obbiettato che la Delibera CICR 9 febbraio 2000 non è stata abrogata dalla modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b. in quanto, ai sensi dell'art. 161, comma 5, t.u.b., "le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". A dire della Banca, per effetto di tale disposizione ancora in vigore, la Delibera CICR 9 febbraio 2000 continuerebbe a trovare applicazione ed a regolare la materia in esame fino a quando non verrà sostituita dalla nuova delibera che il CICR emanerà in attuazione dei principi dettati dall'art. 120, comma 2, t.u.b.
In realtà, come si è detto, le nuove disposizioni dell'art. 120, II comma TUB non attribuiscono al CICR la facoltà di modificare il precetto normativo del divieto di anatocismo. Con tale divieto di legge contrasta la Delibera Cicr del 2000 la quale, pertanto, non può ritenersi ancora in vigore in forza dell'art. 161, comma 5, t.u.b., norma questa di portata limitata al regime transitorio conseguente all'entrata in vigore del d. legisl. N. 385\1993- TUB.
In conclusione non è conforme al principio di correttezza nei rapporti contrattuali con i Consumatori ex art. 2 lett e Cod. Cons., la condotta della Banca resistente la quale, nonostante la modifica normativa dell'art. 120 TUB, continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi secondo le modalità indicate dalla delibera CICR del 2000 anche dopo il 1.1.2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge.
Tale inerzia non è oggettivamente giustificabile ove si consideri che la resistente, come operatore professionale qualificato, dispone degli strumenti tecnici per applicare nei rapporti contrattuali in corso- in via provvisoria in attesa dell'intervento del CICR- un sistema di contabilizzazione degli interessi rispettoso del divieto di anatocismo.

3.2. La Banca resistente nell'ambito della contestazione del "fumus boni juris" ha affermato l'incompatibilità del divieto di anatocismo, introdotto dal nuovo testo dell'art. 120 II comma TUB, con principi di diritto comunitario. Ha affermato, inoltre, che il divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi contrasterebbe con gli artt. 3 e 47 della Costituzione.
Sotto il primo profilo la Difesa di IW Bank ha allegato il quadro normativo che regola la capitalizzazione negli ordinamenti degli Stati dell'UE più rilevanti in termini di comparazione con l'Italia (Francia, Germania, Regno Unito) e ha concluso che il divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, ripristinato nel nuovo testo dell'art. 120 TUB, costituirebbe un "unicum che non avrebbe riscontro in Europa". A dire della resistente la normativa italiana, come sopra interpretata, contrasterebbe col Considerando 22 della direttiva 36/2013/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, in quanto imporrebbe alle banche comunitarie limitazioni ingiustificate riguardo alla capitalizzazione degli interessi, limitazioni che non incontrerebbero nell'esercizio della medesima attività nei rispettivi Paesi. Tale limitazione implicherebbe lesione della libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, della libertà di circolazione di capitali ex art. 63 TFUE e di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE.
La resistente ha chiesto, quindi, al Tribunale di sospendere il procedimento con rinvio pregiudiziale d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE, al fine di verificare la compatibilità del nuovo testo dell'art. 120 TUB con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE.
L'istanza va respinta, non prospettandosi dubbi interpretativi sulla compatibilità del nuovo testo dell'art. 120 TUB, che ha reintrodotto il divieto di anatocismo, con i richiamati principi di diritto Comunitario.
Va premesso che, dalle allegazione della stessa resistente, emerge la mancanza di un'armonizzazione nell'ambito della Comunità Europea in materia di anatocismo, anche nel settore bancario, avendo la resistente fatto riferimento solo agli ordinamenti di alcuni degli Stati membri che ammettono l'anatocismo nel corso del rapporto.
L'assenza di una disciplina unitaria si desume, peraltro, da quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-591/10 in materia restituzione di Iva versata in violazione delle norme dell'UE, sentenza nella quale la Corte di Giustizia ha statuito che, fermo il diritto alla corresponsione degli interessi sull'importo dell'imposta da restituire, "spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici ovvero secondo il sistema degli interessi composti o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi".
Nell'ambito del diritto comunitario è, quindi, ammessa la discrezionalità del Legislatore nazionale nel disciplinare l'istituto dell'anatocismo secondo gli obiettivi sociali, politici ed economici perseguiti e, quindi, si deve escludere che difformità della normativa di uno Stato dell'UE rispetto a quella di altri Stati membri possa, per ciò solo, dar luogo a violazione dei principi espressi nei Trattati e nella legislazione comunitaria.

Tali rilievi non sono smentiti dalla previsione dell'art. 11 del Regolamento n. 749/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio sulle modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. Questa norma regola l'applicazione degli interessi nell'ipotesi di restituzione di aiuti di Stato illegittimamente concessi e prevede che il tasso di interesse sia applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Si tratta, quindi, di norma dettata in una materia circoscritta, quella degli aiuti di Stato, dalla quale non si evince un principio comunitario di ordine generale, come tale estensibile alla materia bancaria.
La resistente IW Bank spa ha richiamato, inoltre, il considerando 22 della direttiva 36/2013/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, il quale prevede che "gli Stati membri dovrebbero garantire che non vi sia alcun ostacolo all'esercizio delle attività ammesse a beneficiare del mutuo riconoscimento nello stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché esse non siano contrarie alle disposizioni di legge di interesse generale dello Stato membro ospitante".
Al riguardo la resistente ha affermato che l'art. 120 TUB come modificato dalla L. 147/2013 contrasterebbe con tale disposizione, in quanto imporrebbe alle banche comunitarie limitazioni riguardo alla capitalizzazione degli interessi che le stesse Banche non incontrerebbero nell'esercizio della medesima attività nei rispettivi Paesi. La resistente ha affermato che la limitazione configgerebbe con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, con la libera circolazione di capitali ex art. 63 TFUE e con la libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE.
L'assunto non è fondato.
Per orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, la nozione di «restrizione» ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE comprende tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.
Alla luce della definizione di "restrizione" fornita dalla Corte di Giustizia si deve escludere che la normativa di uno Stato membro comporti una restrizione ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o più interessanti dal punto di vista economico, per i prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio. La nozione di "restrizione" ricomprende, infatti, le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l'accesso al mercato per le imprese di altri Stati membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario. (cfr. C-571/11, C-518/06).
Alla stregua di questi criteri interpretativi, espressi dalla Corte di Giustizia, il divieto previsto dall'art. 120 Tub, come modificato dalla L. 147/2013, non è idoneo a pregiudicare o ad ostacolare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi bancari, non traducendosi in un serio ostacolo all'esercizio di attività bancaria da parte d'intermediari di altri Stati Membri ed alla liberà di stabilimento.
Al contrario il divieto di anatocismo per gli interessi passivi- cioè per gli interessi che hanno un tasso nettamente superiore a quelli attivi riconosciuti dalle Banche- comporta condizioni più favorevoli per il correntista e ciò permette alle Banche straniere o nazionali di realizzare

in Italia una concorrenza più efficace rispetto a quella che potrebbero realizzare nell'ambito dei Paesi dell'UE, il cui ordinamento riconosce l'anatocismo nel corso del rapporto.
Per quanto concerne la lettera della Commissione europea- DG stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali a firma del Direttore generale, inviata all'ambasciatore d'Italia presso l'Unione Europea in data 2.6.2015, si rileva che si tratta di una missiva dalla quale emergono richieste di chiarimenti in ordine alla mancata adozione del provvedimento attuativo del nuovo testo dell'art. 120 TUB da parte del CICR e la generica affermazione secondo la quale la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quale l'apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli stati membri dell'unione, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello desumibile dall'art. 120 TUB.
Tale ultima affermazione riguarda la "capitalizzazione degli interessi", non l'anatocismo ed in effetti dalle allegazioni della stessa Banca risulta che non in tutti i Paesi dell'Unione Europea è previsto l'anatocismo in materia bancaria.
Il nuovo testo dell'art. 120, II comma Tub non esclude la capitalizzazione degli interessi semplici, bensì la produzione di ulteriori interessi su quelli capitalizzati (anatocismo ovvero interessi composti) e demanda al CICR di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione d' interessi con la stessa periodicità degli interessi sia debitori sia creditori, cioè per l'annotazione in conto degli interessi così capitalizzati.
La missiva prodotta dalla resistente non introduce, quindi, elementi che valgano a dimostrare l'incoerenza della normativa nazionale con i principi comunitari, trattandosi di una comunicazione volta ad ottenere delucidazione riguardo alla portata ed all'applicazione concreta del divieto di anatocismo reintrodotto in Italia con l'art. 120 Tub, modificato dalla L.147/2013.
Per questi motivi non si ritiene di dover sottoporre alla Corte di Giustizia U.E. ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea le questioni d'interpretazione pregiudiziale indicate dalla resistente.
Sono, inoltre, palesemente irrilevanti e, comunque, manifestamente infondati gli argomenti esposti dalla Banca riguardo a profili d'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 24, 41 e 47 Cost.
Per quanto già osservato il nuovo testo dell'art. 120 TUB non esclude, infatti, la capitalizzazione degli interessi semplici, bensì l'anatocismo nel corso del rapporto e ciò non contrasta, ma è coerente con la disposizione generale dell'art. 1283 c.c relativa a tutti i rapporti creditori.
4. Sul requisito dell'urgenza l'art. 140, VIII comma del Codice del Consumo stabilisce che "nei casi in cui ricorrono giusti motivi d'urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669 bis a 669 quaterdecies del codice di procedura civile".
L'espressione "giusti motivi" non coincide con quella del "pregiudizio imminente e irreparabile" richiesto dall' art. 700 cpc e va interpretata secondo i principi espressi dalla Direttiva 98/27/CE del 19.5.98 riguardo alla necessità di assicurare una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori, come già rilevato da altra ordinanza di questo Tribunale (N. R.G. 3558/2015- Collegio rel. Brat; N. R.G. 3562/2015- Collegio rel. Ferrari).

In particolare l'art. 2 della Direttiva, intitolato "provvedimenti inibitori" indica la necessità di: "a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione; b) se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione; c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato nell'ambito o a norma della legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni".
Alla stregua di questi obbiettivi della Direttiva Comunitaria 98/27/CE il presupposto di cui all'art. 140, VIII comma deve essere inteso in termini più ampi rispetto al pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 cpc, dovendo la "effettività" della tutela degli interessi collettivi dei Consumatori coincidere con la "tempestività" dell'intervento d'inibitoria.
Nella fattispecie in esame si ravvisano "i giusti motivi di urgenza" per provvedere a norma dell'art. 140, VIII comma Cod Cons. in considerazione delle esigenze di un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiedere il ristoro dei danni, ritenendo antieconomici i costi dell'azione individuale, nonché della necessità di prevenire il diffondersi di danni fra altri Consumatori in conseguenza del perdurare della condotta "contra legem" oggetto del ricorso.
Sussiste, quindi, anche il presupposto dell'urgenza dell'azione inibitoria esperita dall'Associazione Movimento Consumatori.
Si rileva, infine, che nell'ultimo paragrafo della memoria IW Bank spa, pur essendosi costituita per resistere nel merito del ricorso, ha allegato che, a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione tra la stessa IW Bank spa e UBI Banca Private Investment spa in data 12.5.2015, il contratto denominato "Conto IW" oggetto della domanda cautelare "non viene più utilizzato nei rapporti con la clientela". La circostanza non rende, tuttavia, inammissibile il presente procedimento, dovendosi desumere dalla difesa complessiva della resistente che le condizioni generali del contratto "Conto IW" siano ancora applicate da IW Bank spa con riferimento ai rapporti in corso.
Ne conseguono le statuizioni ex art. 140, VIII comma Cod Cons. indicate nel dispositivo e la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali alla ricorrente e per essa, ai procuratori avv. Paolo Fiorio, Marco Gagliardi, Piero Pacchioli ex art. 93 cpc.

P.Q.M.

1) In accoglimento del ricorso proposto dall'Associazione Movimento Consumatori ex art. 140, VIII comma Codice Consumo, inibisce a IW Bank spa di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati "Conto IW" stipulati con Consumatori;
2) Ordina alla predetta Banca: d' inserire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, specifico avviso contenente il

dispositivo della presente ordinanza sulla home page del proprio sito web; di dare comunicazione ad ogni correntista consumatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, del presente dispositivo, con le stesse modalità contrattualmente previste per la comunicazione degli estratti conto; di curare, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la pubblicazione in dimensioni non inferiori a mezza pagina del dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore";
3) Condanna la Banca resistente a pagare all'Associazione ricorrente- per essa agli avv. Paolo Fiorio, Marco Gagliardi, Piero Pacchioli ex art. 93 cpc- le spese processuali, che liquida in € 286,00 per spese non imponibili ed € 5.000,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri accessori di legge.
Si comunichi ai procuratori delle parti.
In Milano in data 29/07/2015
Giudice
Dr.ssa Margherita Monte